

Pertanto, il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento dell'11 giugno 2026.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castiglione del Genovesi (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Erminia Barbato, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Salerno.

Roma, 24 luglio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A04315

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2026.

Proroga dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità»;

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità» e, in particolare, l'art. 3 comma 4, che dispone che «l'Osservatorio dura in carica tre anni ed è prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima durata»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e di disabilità», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *d*), che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità, anche con riferimento a quel-

le per l'inclusione scolastica, l'accessibilità e la mobilità, fatte salve, in relazione a tali ambiti, le competenze dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti e le specifiche disposizioni previste dal secondo periodo in materia di salute, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, lettera *c*), n. 4, del citato decreto-legge n. 86 del 2018, che dispone che «L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima durata»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2023, n. 115, entrato in vigore il 1° settembre 2023, recante «Regolamento recante disciplina della composizione, dell'organizzazione e del funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18», con il quale è effettivamente avvenuta la riorganizzazione dell'Osservatorio e sono stati ridefiniti composizione e funzionamento dello stesso;

Visto l'art. 8, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2023, n. 115, a mente del quale «Alla scadenza dell'Osservatorio cessa il mandato dei componenti»;

Considerato che dal 1° settembre 2023, data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2023, n. 115, decorre il triennio di durata dell'Osservatorio fino al 31 agosto 2026;

Considerata la necessità di salvaguardare la continuità dell'azione dell'Osservatorio, successivamente alla scadenza del triennio, ovvero il 31 agosto 2026, anche in considerazione alle funzioni dello stesso in relazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché le funzioni dello stesso in relazione al Piano di azione triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2026;

Ritenuto, pertanto, di prorogare l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, nell'attuale composizione, per ulteriori tre anni a decorrere dal 1° settembre 2026;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Alfredo Mantovano è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Su proposta del Ministro per le disabilità;



Decreta:

Art. 1.

Proroga dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 3 marzo 2009, n. 18, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, come disciplinato dal regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2023, n. 115, è prorogato, nell'attuale composizione, per tre anni a decorrere dal 1° settembre 2026.

Il presente decreto sarà trasmesso, per i successivi adempimenti, ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2026

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2398

26A04618

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 gennaio 2026.

Autorizzazione all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» a spostare la sede periferica di Messina, con diminuzione del numero massimo annuale di allievi ammissibili da 20 a 15 unità e, per l'intero corso, da 80 a 60 unità.

IL SEGRETARIO GENERALE

PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE, I DOTTORATI DI RICERCA
E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto

n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 17 dicembre 2024 e successive integrazioni, con la quale l'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» ha chiesto lo spostamento della sede periferica di Messina, da viale Regina Elena n. 239, che verrà chiusa, a Mili Marina (ME), via Nazionale n. 323, con contestuale diminuzione degli allievi per ciascun anno di corso, da venti a quindici unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 17 marzo 2025;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 24 luglio 2025, n. 173, in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Vista la comunicazione del 25 agosto 2025 con la quale l'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» ha dichiarato che, immediatamente a seguito della pubblicazione dell'eventuale decreto di approvazione della suddetta istanza, la sede di Messina, viale Regina Elena n. 239,

